

Circolare n. 1 – 24/03/2025

Oggetto: Novità in materia di trasferte lavorative – Gestione dei rimborsi spese e delle indennità forfettarie a partire dal 1° gennaio 2025

Circolare n. 1 – 24/03/2025

Oggetto: Novità in materia di trasferte lavorative – Gestione dei rimborsi spese e delle indennità forfettarie a partire dal 1° gennaio 2025

Gentili Clienti,

con la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), in vigore dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto un importante aggiornamento in merito alla gestione fiscale e contributiva delle trasferte lavorative, con impatti significativi per le aziende che rimborsano spese o corrispondono indennità forfettarie ai propri dipendenti in trasferta al di fuori del territorio comunale.

1. Tracciabilità dei pagamenti come condizione di esenzione fiscale e contributiva

Per beneficiare dell'esenzione da imposte e contributi:

- Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dai lavoratori in trasferta devono essere rimborsate esclusivamente se risultano effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.
- Questo requisito è richiesto sia per l'azienda (ai fini della deducibilità) sia per il lavoratore (ai fini dell'esenzione fiscale e contributiva).
- Non sono più ammessi rimborsi esenti per spese pagate in contanti dal lavoratore, anche se accompagnate da scontrino o ricevuta.

Gli strumenti ammessi sono:

- bonifici bancari o postali;
- carte di credito, debito, prepagate;
- assegni bancari o circolari.

2. Trattamento fiscale e contributivo delle indennità forfettarie

Resta confermato il regime agevolato per le indennità forfettarie corrisposte in caso di trasferta fuori dal comune, secondo i seguenti limiti di esenzione:

- Indennità piena (nessun rimborso di vitto/alloggio): 46,48 €/giorno (Italia) - 77,47 €/giorno (Esteri)
- Con rimborso o fornitura alternativa di vitto o alloggio: 30,99 €/giorno (Italia) - 51,65 €/giorno (Esteri)
- Con rimborso o fornitura congiunta di vitto e alloggio: 15,49 €/giorno (Italia) - 25,82 €/giorno (Esteri)

Le spese di viaggio e trasporto sono escluse da questi limiti.

3. Trasferte entro il comune

Nessuna modifica: le indennità o i rimborsi spese (eccetto viaggio e trasporto documentati) sono imponibili.

4. Rimborsi extra (caffè, taxi, ecc.) e chiarimenti sul limite di 15,49 €

Rimborso analitico (a piè di lista)

Consente il rimborso di tutte le spese documentate e tracciabili, tra cui:

- colazioni, caffè, pasti leggeri;
- taxi, noleggio con conducente;
- lavanderia, comunicazioni, parcheggi, ecc.

In aggiunta, è esente anche un importo non documentabile fino a:

- 15,49 €/giorno (Italia)
- 25,82 €/giorno (Esteri)

Indennità forfettaria

È un importo onnicomprensivo, esente solo se non si aggiungono ulteriori rimborsi. Qualsiasi altra somma rimborsata in aggiunta diventa imponibile.

5. Chiarimento importante: 15,49 € può significare cose diverse

- Regime forfettario: rappresenta l'unico importo esente (onnicomprensivo)
- Regime analitico: rappresenta l'importo extra esente per spese non documentabili, che si somma ai rimborsi tracciati

6. Indicazioni operative

Si raccomanda di:

- aggiornare le policy interne sulle trasferte;
- informare il personale sull'obbligo di pagamenti tracciabili;
- raccogliere sempre idonea documentazione;
- adeguare i sistemi contabili.

Tabella riepilogativa delle indennità forfettarie (trasferte fuori dal comune):

Tabella di sintesi sul doppio significato dei 15,49 €:

Tipologia di indennità	Italia (€/giorno)	Esteri (€/giorno)
Indennità piena (nessun rimborso di vitto/alloggio)	46,48	77,47
Con rimborso o fornitura di vitto o alloggio	30,99	51,65
Con rimborso o fornitura di vitto e alloggio	15,49	25,82

Regime	Significato dei 15,49 €/giorno	Altri rimborsi esenti ammessi?
Forfettario	Importo massimo onnicomprensivo esente	NO
Analitico	Importo aggiuntivo esente per spese non documentabili	Sì, se documentati e tracciati